



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, prima sezione civile, in persona di signori Magistrati:

- Dott. Antonio Picardi Presidente
- Dott. Paola Cazzola Giudice rel.
- Dott. Bianca Maria Biondo Giudice

in composizione collegiale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo al n. 9058 /2009 R.G., promossa con atto di citazione

DA

P , nato a in data

, residente in

rappresentato e difeso come da mandato a margine dell'atto di citazione, dagli avvocati

domicilio eletto presso l'avv.

);

attore

CONTRO

E s.r.l in persona del legale rappresentante pro tempore già con sede in

cancellata dal registro imprese in data 29.6.2009

e contro

C residente in e

M , residente a

entrambi rappresentati e difesi come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli avvocati Aldo Campesan, Valentina Ferrara, Paolo Dal Soglio del Foro di Vicenza;

-convenuti-

oggetto: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di società; inesistenza, nullità, invalidità del bilancio di liquidazione; azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, risarcimento del danno.

#### CONCLUSIONI

precisate all'udienza del 14.10.2016

dell'attore P : come da foglio di precisazione delle conclusioni : << ..rifiutato il contraddittorio su fatti e domande nuove conclude nel merito come da atto di citazione e cioè:

##### A) In principalità

accertare e dichiarare la nullità ed invalidità ex art.2479ter c.c. della delibera assembleare in data 23.9.2008 avanti il notaio

di scioglimento della società B srl, dichiarando così la reviviscenza nella stessa e la sua esistenza senza soluzione di continuo: con ogni consequenziale declaratoria per la vita societaria;

per l'effetto:

dichiarare la cancellazione della iscrizione al Registro imprese di Vicenza in data 29.9.2008 della delibera di scioglimento della società in data 23.9.2008 ed altresì la nullità, l'invalidità e l'inesistenza degli ulteriori e conseguenti atti quali il deposito del bilancio di liquidazione; la richiesta di cancellazione della società in data 23.6.2009 e la cancellazione stessa in data 29.6.2009;

dichiarare comunque ex articolo 2191 c.c. ed ordinare la cancellazione della cancellazione della società dal registro delle imprese in data 29.6.2009 su domanda 23.6.2009 con le conseguenziali declaratorie.

**B) In subordine:**

dichiarare l'inesistenza e quindi nullità e comunque invalidità del bilancio di liquidazione e di qualsiasi altra attività connessa; per l'effetto dichiarare la nullità del deposito e comunque ordinare la cancellazione della cancellazione della società per mancato completamento della liquidazione, sempre con reviviscenza della società, sia pure in liquidazione.

c) Dichiarare in ogni caso l'invalidità e l'inesistenza dei bilanci 2005-2006-2007-2008 per plurime violazioni legge indicate in narrativa;

per mancanza di deliberazione assembleare perché mai convocata (art. 2379 bis c.c.);

e per mancanza di correttezza e veridicità per le ragioni

esposte narrative e quali meglio potranno individuarsi in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica;

con le conseguenziali declaratorie tra cui l'invalidità di ogni atto conseguente e connesso; l'ordine di cancellazione della cancellazione della società del Registro delle imprese, con reviviscenza della stessa; previa dichiarazione di nullità ed invalidità della delibera di scioglimento 23.9.2008 mancando ogni informazione sullo stato della società, non esistendo alcun valido bilancio.

In ogni caso

D) accertata e dichiarata la responsabilità degli amministratori della società, C e M, nei confronti della società per inosservanza di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, nell'amministrazione della società; condannarli in solido o chi sarà ritenuto responsabile al risarcimento dei danni subiti dalla società quali risulteranno in corso di causa o saranno ritenuti di giustizia; o quali potranno essere liquidati con separato giudizio e per questo caso con condanna generica ex articolo 278 c.p.c.;

E) condannare altresì gli amministratori al risarcimento dei danni subiti dall'attore per infedele, illecita, illegittima gestione della società ed inosservanza dei doveri stabiliti dalla legge e dallo statuto, nella somma che risulterà in corso di causa o quale sarà ritenuta di giustizia; o quale potrà essere liquidata con separato giudizio e per questo caso con condanna generica ex

articolo 278 c.p.c..

Con la precisazione in ordine al quantum che si fa riferimento alle indicazioni e conclusione il CTU.

In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa e rifusione delle spese di CTU e CTP.

In via istruttoria: disporre l'assunzione del teste citato e non comparso ;

ed altresì ex memoria ex articolo 183 c.6 n.2 c.p.c.:

1) Ordinare ai convenuti ex articolo 210 c.p.c. di produrre in giudizio i bilanci degli anni 2005 2006 2007 2008 con la relativa contabilità; ed in particolare le delibere di approvazione sottoscritte e le lettere di convocazione delle assemblee.

2) emanare lo stesso ordine anche nei confronti del professionista della B il dottor .

3) Ordinare altresì sempre ex articolo 210 c.p.c. alla Camera di Commercio di Vicenza-Registro imprese, di produrre in giudizio i documenti originali riguardanti i bilanci degli anni 2005 2006 2007, in particolare i verbali di assemblea ordinaria di approvazione, producendo specificatamente i documenti originali e cioè i supporti cartacei documentati in calce le copie informatiche quali esibite al P e di cui ai documenti sopra indicati sub 24 -24 bis. ">>

dei convenuti C e M : come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data

13.1.2010 (dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modificate) <<dunque "respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) dichiararsi inammissibili o rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
- 2) Spese, diritti e onorari di causa rifiuti.">>.

#### RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

P conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società B s.r.l., società già cancellata dal Registro imprese in data 29.6.2009, e gli ex amministratori C e M per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.

Va evidenziato che l'atto di citazione veniva notificato a C (in data 27.10.2009) e a M (in data 30.10.2009) mentre la notifica alla società B s.r.l. non era risultata possibile in quanto la società risultava estinta per cancellazione dal registro delle imprese (cancellazione avvenuta in data 29.6.2009).

L'attore, P, esponeva:

-che in data 17.7.1991 era stata costituita la società B s.r.l. con durata sino al 2020 e che l'attore ne era socio unitamente a M,

-di essere socio di B srl nella misura del 25%;

-che la società B srl aveva ad oggetto l'acquisto, vendita, permuta, costruzione, amministrazione di immobili;

-che M era stato amministratore della società B srl sino al 17.1.2006;

-che M, che aveva gestito la società B srl in modo "dispotico", aveva curato la realizzazione di un complesso immobiliare nel Comune di , via e poi la vendita delle varie unità immobiliari.

L'attore precisava:

-di sapere poco dei bilanci della società B srl in quanto non risultavano essere state tenute le assemblee per l'approvazione, di non essere stato mai stato convocato e di non aver mai partecipato alle stesse;

-di essere a conoscenza che alla fine del 2007 esisteva ancora una unità abitativa, che risultava pure dai bilanci 2005, 2006, 2007, trasmessi dopo varie richieste dal professionista della B srl dott. con lettera del 5.11.2008;

-che quell'ultimo appartamento a detta dell'amministratore doveva essere "l'utile della società che poi sarebbe andato ai soci";

-che l'attore aveva ricevuto in data 03.09.2008 una convocazione di assemblea straordinaria presso lo studio del Notaio da parte di un nuovo amministratore di cui nulla sapeva (non avendo l'attore mai partecipato perché

mai convocato ad alcuna assemblea elettiva) signora C

, con ordine del giorno "scioglimento e messa in liquidazione della società";

-che l'attore, anche tramite il legale, con lettere del 11.9.2008, 22.9.2008 e prima con lettera del 5.8.2008 anche in vista della assemblea del 23.9.2008 aveva chiesto di poter esaminare con un proprio tecnico gli ultimi tre bilanci oltre a quello predisposto in vista dell'assemblea per lo scioglimento della società e per conoscere le ragioni, anche di opportunità, dell'anticipato scioglimento;

-che le richieste erano rimaste senza esito;

-che l'attore non avendo avuto alcuna comunicazione in ordine alle notizie e documenti richiesti non aveva partecipato all'assemblea tenutasi il 23.9.2008 presso lo studio del Notaio ;

-che l'attore aveva ottenuto dal Notaio copia della delibera del 23.9.2008;

-che la delibera del 23.9.2008 non indicava i motivi dello scioglimento anticipato della società per cui l'attore neppure ex post era venuto a conoscere le ragioni dello scioglimento anticipato della società;

-che aveva ottenuto, solo dopo richiesta scritta al liquidatore e al dott. , il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto;

-che dall'esame del bilancio finale di liquidazione (che



l'attore assumeva essere un bilancio di esercizio e non liquidazione) rilevava che l'unità abilitativa non c'era più e che il bilancio finale di liquidazione risultava depositato al Registro imprese il 27.1.2009 unitamente al piano di riparto.

L'attore, su tali premesse, concludeva proponendo in estrema sintesi:

- azione di accertamento della nullità della delibera di scioglimento della società del 23.9.2008 con le conseguenti declaratorie tra e quali la cancellazione della iscrizione nel registro imprese della cancellazione della società e conseguente "reviviscenza senza soluzione di continuo della società" (provvedimento da prendere anche ex art. 2191 c.c.) ;

- declaratoria di assenza del bilancio di liquidazione, posto che tale non poteva essere quello alla data del 15.12.2008 trattandosi semmai di un bilancio di esercizio 2008 e conseguente inapplicabilità degli artt. 2492, 2493, 2495 c.c. per cui non si era formata la fattispecie della approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione e non poteva essere chiesta la cancellazione della società;

- declaratoria di invalidità, nullità, inesistenza dei bilanci 2005, 2006, 2007, 2008 per non essere stati approvati dall'assemblea mai convocata per questo fine con le relative conseguenze anche sulla cancellazione della società (inoltre i bilanci risultavano incomprensibili perché in violazione dei

criteri di completezza, chiarezza, precisione e verità. L'attore assumeva la necessità di verificare le scritture contabili e i bilanci della società B srl per conoscere i soggetti a cui erano state vendute le unità immobiliari di B srl e conoscere il vero prezzo versato se maggiore di quello che appariva in via ufficiale o se l'amministratore avesse venduto a prezzi al di sotto di molto rispetto a quelli di mercato dell'epoca, commettendo così gravi illeciti);

- azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e conseguente risarcimento del danno ex art. 2476 c.c. (danni conseguenti ad una cattiva gestione della società e da quantificarsi quantomeno nella differenza tra il valore di mercato degli immobili e il prezzo praticato che l'attore assume essere stato inferiore al valore medio di mercato);

- azione individuale del socio di responsabilità nei confronti degli amministratori e conseguente risarcimento del danno ex art. 2476, c.6, c.c..

I convenuti C (convenuta quale amministratore di B srl dal 2006 e liquidatore a partire dal 23.9.2008) e M (convenuto quale amministratore di B srl sino al 2006) si costituivano contestando in fatto e diritto gli assunti attorei, nei termini meglio indicati nella comparsa di costituzione, e

concludevano come in epigrafe trascritto per la dichiarazione di inammissibilità o rigetto delle domande attoree.

Il G.I. all'udienza ex art. 183 c.p.c del 17.2.2010 concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art.183, c.6, c.p.c e prendeva atto che la notifica alla società convenuta B srl non si era perfezinata in quanto la società convenuta B srl risultava estinta perché cancellata dal registro imprese ex art. 2495 c.c..

All'udienza successiva del 20.10.2010 il G.I. ammetteva le prove orali nei limiti indicati nell'ordinanza pronunciata all'udienza e all'udienza successiva del 7.6.2011 e del 14.1.2013 si procedeva all'interrogatorio formale del convenuto, M , e poi alla escussione dei testimoni .

All'udienza del 14.1.2013 il G.I. accoglieva la richiesta attorea di esibizione dei documenti (i verbali delle assemblee di approvazione del bilancio 2005,2006,2007) ex art. 210 cpc ordinandone il deposito alla C.C.I.A.A e al dott. .

Il G.I. all'udienza del 22.10.2013 invitava le parti a prendere posizione sulle questioni oggetto di causa alla luce delle pronunce della Cassazione del 2013 n. 6070, n.6071 e n.6072.

All'udienza del 28.1.2014 il G.I. ammetteva la C.T.U richiesta dall'attore e nominava C.T.U. l'architetto

che all'udienza del 19.5.2014 prestava il giuramento di rito sul quesito posto. Depositata la C.T.U. all'udienza del 25.5.2015 il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5.4.2019.

A seguito del provvedimento presidenziale del 5.9.2016 la causa veniva assegnata ad altro magistrato che anticipava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 14.10.2016.

All'udienza del 14.10.2016 il procuratore dell'attore concludeva come da foglio allegato a verbale, il procuratore dei convenuti dichiarava di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modificate e precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione depositata il 18.1.2010.

Il G.I., concedeva i termini per il deposito degli scritti difensionali (scaduti il 02.01.2017). La causa viene ora decisa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sulla domanda di nullità ed invalidità ex articolo 2479ter c.c. della delibera assembleare del 23.9.2008 di scioglimento della società B s.r.l. e dichiarazione di reviviscenza della società e di esistenza della società senza soluzione di continuo (con ogni conseguenza declaratoria per la vita societaria - vedi le conclusioni di cui al punto "A" delle conclusioni attoree).

In via preliminare rileva il Collegio che risulta provato in atti quanto segue:

-che l'attore, P , ha ricevuto in data 03.09.2008 la lettera contenente la convocazione per il giorno 23.09.2008 dell'assemblea straordinaria dei soci di B s.r.l presso lo studio del Notaio con ordine del giorno "scioglimento e messa in liquidazione della società"(il dato è pacifico in quanto ammesso dall'attore a pagina n.2 punto n.5 dell'atto di citazione);

-che la convenuta, C , alla data (03.09.2008) della lettera di convocazione dell'assemblea dei soci, oggetto dell'impugnativa odierna, era amministratore unico della società B s.r.l e che risulta aver assunto l'incarico di amministratore unico a far data dal 16.01.2006 (vedi visura storica C.C.I.A.A doc.2 attoreo che a pagina n.8 indica che in data 10.01.2006 C è stata nominata amministratore unico di B s.r.l e che tale nomina è stata iscritta in data 17.1.2006 nel Registro imprese su domanda presentata in data 16.1.2006) mentre il convenuto M risulta essere stato amministratore unico di B s.r.l sino al 17.1.2006 (vedi visura C.C.I.A.A doc.2 attoreo pagina n.9);

-che in effetti in data 23.9.2008 si è tenuta l'assemblea straordinaria della società B s.r.l come risulta dal verbale redatto dal Notaio (doc. 10 attoreo - verbale di assemblea dei soci a rogito Notaio

rep. 72665 e racc. 12987-);

-che in quell'assemblea del 23.09.2008 i soci di B s.r.l hanno deliberato (con le maggioranze qualificate previste dalla legge art. 2479 bis c.c. per la modifica dell'atto costitutivo) di sciogliere volontariamente la società ex art.2484 c.1 n.6 c.c. e di porla in liquidazione nominando liquidatore C peraltro già amministratore unico(dal 17.1.2006).

Orbene il Collegio reputa non fondata la domanda attorea di impugnazione della deliberazione dell'assemblea dei soci di B s.r.l del 23.9.2008 con la quale i soci hanno disposto lo scioglimento della società B s.r.l (vedi la domanda oggetto del presente paragrafo e del punto "A" delle conclusioni "in principalità" attoree) per le ragioni che di seguito vengono indicate.

1.1) Secondo l'interpretazione ritenuta preferibile, la previsione dell'art.2479 ter c.3 c.c. che consente di impugnare nel più ampio termine triennale (anziché di 90 giorni) le delibere dei soci di s.r.l "prese in assoluta mancanza di informazioni" va rapportata alla peculiare disciplina stabilita per le s.r.l in relazione alle decisioni dei soci.

Infatti l'art. 2479 bis c.c. consente che le decisioni dei soci di s.r.l possano essere adottate oltre che in forma assembleare anche, ed ove lo statuto lo preveda espressamente, "mediante consultazione scritta o sulla base

del consenso espresso per iscritto" (vedi art. 2479 c.3 c.c.).

Pertanto diversamente dalla fattispecie prevista per le s.p.a dall'art.2379 c.c.(che aggancia alla "mancata convocazione dell'assemblea" l'impugnabilità nel termine triennale delle delibere) l'ampia espressione "prese in assoluta mancanza di informazioni" utilizzata per le s.r.l dall'art. 2479 ter c.3 c.c. si giustifica in quanto si riferisce non solo a decisioni dei soci adottate con metodo assembleare ma anche a quelle decisioni dei soci adottate per iscritto, per le quali ultime non potrebbe rilevare la "mancata convocazione" (art. 2379.c.c.) ma solo la generica "mancanza di informazione".

In definitiva, in generale, ritiene il Collegio che nell'ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l (vale a dire di decisione presa dai soci di s.r.l in assemblea) la "assoluta mancanza di informazione" va riferita in via sistematica al procedimento di convocazione e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto dall'art.2379 c.c. per s.p.a relativo alla completa mancanza di convocazione, fattispecie che come chiarisce il legislatore (vedi l'art. 2379 c.3 c.c.) non ricorre "nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di

essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data della assemblea.".

Nel caso di specie:

-lo statuto della B s.r.l all'art.9 prevede che la assemblea dei soci venga convocata dall'amministratore;

-la visura C.C.I.A.A risulta che C all'epoca della delibera impugnata del 23.9.2008 era l'amministratore unico della società (peraltro risulta del tutto influente ai fini della decisione l'assunto attoreo laddove il P dichiara di non conoscere che C era stata nominata amministratore unico di B s.r.l posto che il dato risultava iscritto nel Registro Imprese dal 17.1.2006- vedi doc.2 attoreo visura C.C.I.A.A );

-lo stesso attore ammette di avere ricevuto in data 03.09.2008 la convocazione, proveniente dall'amministratore unico di B s.r.l, C, contenente data e luogo della convocazione e pure informazioni sull'ordine del giorno.

La regolarità della procedura di convocazione dell'assemblea dei soci di B s.r.l del 23.9.2008 risulta dalla mera lettura della lettera di convocazione inviata dall'amministratore unico ai soci e che si riporta nel testo integrale:

"CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA.

I Signori sopra indicati sono convocati in assemblea presso lo Studio del Notaio



sito in \_\_\_\_\_, per il giorno 23 settembre 2008 alle ore 9.30 per

discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. scioglimento e messa in liquidazione della società.

Con l'occasione porgo distinti saluti.

Vicenza, 3 settembre 2008.

L'amministratore unico

C

In conclusione nel caso di specie, all'esito del dibattito processuale, risulta provato che in effetti l'attore P \_\_\_\_\_ (socio della B \_\_\_\_\_ s.r.l.) ha ricevuto la convocazione proveniente dall'amministratore unico (quindi proveniente dall'organo sociale legittimato ai sensi dell'art.9 dello statuto della società B \_\_\_\_\_ s.r.l ed anche ai sensi dell'art.2479 c.4 c.c.) e che la convocazione offriva al socio sufficienti informazioni in quanto non solo conteneva l'invito al socio a partecipare all'assemblea del 23.9.2008 (con indicazione del giorno e luogo della convocazione) ma conteneva pure l'ordine del giorno che sarebbe stato oggetto della "discussione" che si sarebbe tenuta nell'assemblea dei soci in data 23.9.2008.

Pertanto ritiene il Collegio che nel caso di specie non sia configurabile il lamentato vizio di "assoluta mancanza di informazioni" che si risolve per le ragioni sopra indicate in caso di delibere della assemblea dei soci di s.r.l (così come per le s.p.a) nella ipotesi di mancanza di

convocazione da parte di organo legittimato, mentre nel caso di specie la convocazione è risultata regolare.

Per i motivi suindicati la domanda di invalidità ex art. 2479 ter c.3 c.c. della impugnata delibera di scioglimento della società del 23.9.2008 va rigettata non essendo risultata fondata.

1.2) Sugli ulteriori vizi della impugnata delibera del 23.9.2008 denunciati dall'attore quali:

-omessa comunicazione delle ragioni dell'anticipato scioglimento,

-omessa indicazione dei soci che proponevano l'anticipato scioglimento,

-mancanza di situazione patrimoniale della società al fine di poter capire anticipatamente, prima dell'assemblea convenienze, opportunità o necessità di detto scioglimento.

Osserva il collegio che come tempestivamente eccepito dai convenuti con riferimento ai motivi-vizi suindicati l'attore è decaduto dal potere di impugnare la delibera del 23.9.2008 essendo decorso il termine di 90 giorni dall'iscrizione della delibera impugnata al registro imprese posto che la delibera risulta iscritta in data 29.9.2008 (vedi art.2479 ter c.c. e visura C.C.I.A.A. in atti) mentre l'atto di citazione risulta notificato (un anno dopo) il 27-30.10.2009 (vedi l'eccezione sollevata dai convenuti a pagina n.8 punto 21 della comparsa di risposta).

Infatti osserva il Collegio che i vizi suindicati non integrano le ipotesi previste dall'art. 2379 ter c.3 cc. di assenza assoluta di informazioni (nel senso sopra meglio chiarito di mancata convocazione o assenza del verbale della assemblea dei soci della s.r.l. come stabilito per le delibere assembleari delle s.p.a dall'art. 2379 c.c.) o impossibilità o illiceità dell'oggetto della delibera assembleare per le quali il termine è triennale.

Comunque i suindicati ulteriori vizi non ricorrono per le seguenti ragioni.

a) Sull'assunta necessità (ai fini della validità della delibera del 23.9.2008 di scioglimento della società) del previo deposito di situazione patrimoniale della società B s.r.l.

Osserva il Collegio che nel caso di specie risulta provato che la assemblea dei soci a maggioranza del 75% del capitale (dunque si tratta di maggioranza qualificata come previsto dall'art. 2479 bis c. 3 c.c. norma che richiede almeno metà del capitale sociale per le modifiche dell'atto costitutivo come è la decisione di sciogliere la società) ha deliberato lo scioglimento volontario della società ex art.2484 c.1 n.6 c.c. (vedi il verbale della delibera del 23.9.2008 raccolta dal Notaio - doc. 10 attoreo-).

Il legislatore per la fattispecie, diversamente da quanto assunto dall'attore, non prevede ai fini della valida

decisione sullo scioglimento volontario della società il necessario previo deposito di situazione patrimoniale della società.

Infatti la procedura di scioglimento volontario della società non va confusa con la convocazione della assemblea dei soci da parte degli amministratori nel caso della riduzione del capitale per perdite prevista dall'art. 2482 bis c.c. (per le s.r.l) fattispecie per la quale il legislatore ha stabilito la necessità del deposito di una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione dei conti, nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea .

Il motivo di invalidità della delibera del 23.9.2008 dedotto dall'attore, relativo alla necessità del previo deposito di situazione patrimoniale di B s.r.l, per le ragioni suindicate non risulta fondato e va rigettato.

b) Sulla mancata indicazione delle ragioni dell'anticipato scioglimento di B s.r.l.

Ritiene il Collegio anchè tale motivo non fondato .

Infatti, in merito alla lamentata mancata indicazione delle ragioni dell'anticipato scioglimento della società B s.r.l, rileva il Collegio che la normativa civilistica in merito alla delibera di scioglimento di una

s.r.l. per mera volontà dei soci prevede semplicemente la necessità del rispetto del principio maggioritario senza richiedere alcuna specificazione delle ragioni che inducono ad adottare una decisione in tal senso, decisione ritenuta di per se meritevole di tutela (essendo tipizzata dall'art. 2484 c.1 n.6 c.c.).

Tale dato dimostra che non esiste un diritto individuale del socio al mantenimento in vita dell'organizzazione sociale per la durata convenuta nei patti sociali essendo la facoltà dei soci di recidere il vincolo sociale espressione del principio di libertà di iniziativa economica privata sancito dall'art.41 della Costituzione. Ne consegue che la delibera assembleare di cui all'art.2484, c.1, n. 6), del codice civile può venire sottoposta esclusivamente ad un controllo di legittimità ma non anche ad un giudizio di opportunità e di convenienza da parte dell'Autorità giudiziaria.

c) Sulla indicazione nella convocazione del nome del socio.

Ritiene il Collegio anche tale motivo di assunta invalidità (della delibera impugnata del 23.9.2008) non fondato.

Sul punto il Collegio rileva che l'art.2479 c.c. prevede che gli argomenti da sottoporre alla decisione dei soci vengano indicati dall'amministratore o da tanti "soci

che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale".

L'attore non ha dimostrato che a richiedere la convocazione dell'assemblea del 23.9.2008 sia stato un socio rappresentante almeno 1/3 del capitale sociale.

Anzi nel caso di specie risulta provato documentalmente che è stato l'amministratore unico C che ha convocato l'assemblea dei soci per discutere sull'argomento "scioglimento e messa in liquidazione della società."

Risulta così rispettato sia quanto stabilito in generale dall'art.2479 c.c. sia quanto stabilito dallo statuto della società B s.r.l all'art.9 che stabilisce che le convocazioni dell'assemblea sono fatte a cura dell'organo amministrativo e dall'art.14 che stabilisce che l'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione possono anche non essere soci (è quindi del tutto irrilevante che l'amministratore unico non fosse anche socio - vedi l'assunto attoreo a pagina 6 dell'atto di citazione) .

Anche tale motivo di invalidità della delibera impugnata del 23.9.2008 non è risultato fondato.

1.3) In conclusione, per le ragioni suindicate, tutte le domande proposte dall'attore al punto "A" delle conclusioni vanno rigettate (o dichiarate assorbite quelle che presuppongono l'accoglimento della dichiarazione di invalidità della delibera impugnata del 23.9.2008) essendo

invece risultata provata la legittimità della delibera di scioglimento della società B s.r.l del 23.9.2008 in quanto è risultato provato che l'attore era stato posto in condizioni di partecipare alla assemblea dei soci di B s.r.l del 23.9.2008 e quindi è stato posto in condizione di poter rappresentare di essere contrario allo scioglimento anticipato della società (comprese quelle che l'attore solo ora dopo l'estinzione della società, e quindi tardivamente, ha fatto valere - vedi in particolare i fatti posti a fondamento dell'azione sociale di responsabilità -) ma che, per sua scelta, non ha ritenuto di partecipare a tale assemblea.

2) Sulla declaratoria di "inesistenza e quindi nullità e comunque invalidità del bilancio di liquidazione del 15.12.2008 e di qualsiasi altra attività connessa" (e "per l'effetto dichiarare la nullità del deposito e comunque ordinare la cancellazione della cancellazione della società per mancato completamento della liquidazione, sempre con reviviscenza della società, sia pure in liquidazione.") (si richiamano le conclusioni dell'attore di cui al punto "B").

L'attore, P, assume l'inapplicabilità degli art. 2492, 2493 e 2495 c.c. (ragione per cui la società B s.r.l non risulterebbe cancellata dal Registro imprese ed quindi ancora esistente) posto che non essendo l'impugnato bilancio di B s.r.l al 15.12.2008 un bilancio finale di liquidazione, il bilancio non poteva venire depositato

all'ufficio del Registro Imprese. Per tale ragione non era neppure decorso il termine per l'approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione e quindi non poteva essere chiesta la cancellazione della società che, senza il bilancio finale la liquidazione, sarebbe incompleta.

In sostanza l'attore, P, lamenta la irregolarità del procedimento di cancellazione dal Registro delle imprese della società B s.r.l. assumendo che la stessa è avvenuta in forza di un inesistente bilancio finale di liquidazione non potendo essere qualificato come tale quello così denominato alla data del 15.12.2008 (depositato presso il Registro Imprese in data 30.12.2008) trattandosi in realtà di un bilancio di esercizio.

Il Collegio reputa non fondato anche tale motivo di impugnazione oggetto del presente paragrafo (ed oggetto delle conclusioni dell'attore di cui al punto "B") posto che l'assunto attoreo è risultato del tutto generico e non fondato.

Infatti l'attore assume che il bilancio della società B s.r.l. del 15.12.2008 depositato in data 30.12.2008 non sia qualificabile come bilancio finale di liquidazione ma non indica nello specifico i vizi (e neppure le singole partite impugnate). La genericità dell'assunto attoreo si pone in contrasto con il dato documentale.

Al riguardo osserva il Collegio che il bilancio finale



di liquidazione di B s.r.l. prodotto al doc. 13 attoreo risulta formalmente conforme al dettato normativo in quanto contiene:

-il rendiconto della gestione dal 1.1.2008 al 28.9.2008 redatta dall'amministratore come previsto dall'art. 2490 c.4 c.c. (vedi pagina 5 e 6 del bilancio);

-la nota integrativa (vedi pagina n.2) da atto dei diversi criteri di valutazione adottati dal liquidatore a far data dall'inizio della liquidazione come stabilito dall'art. 2490 c.c.;

-la relazione del liquidatore sulla liquidazione come stabilito dall'art. 2490 c.c. (vedi pagina n.7 del bilancio finale di liquidazione);

-il piano di riparto ai soci delle somme disponibili una volta saldate tutte le passività.

Inoltre, diversamente da quanto assunto dall'attore, trattandosi di bilancio finale di liquidazione esso non va approvato dall'assemblea (vedi il procedimento previsto dall'art. 2492 c.c.) e risulta depositato in data 30.12.2008 (prima della chiusura dell'esercizio 2008) (vedi visura C.C.I.A.A. doc. 2 attoreo pagina n.7 che indica la data del 30.12.2008 quale data del deposito del bilancio finale di liquidazione e la data del 27.1.2009 quale data di iscrizione dell'avvenuto deposito) presso il registro delle imprese come stabilito dall'art. 2492 c.c. (per cui decorsi 90

giorni, in difetto di reclamo da parte dei soci, il bilancio finale di liquidazione si intende approvato tacitamente ex art. 2493 c.c.).

Va poi aggiunto che parte convenuta ha provato che con lettera raccomandata del 19.12.2008 spedita in data 08.01.2009 l'attore è stato pure informato del deposito del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto (vedi doc.2 fascicolo parte convenuta).

Tale ultimo dato dimostra che l'attore, P, era stato posto concretamente in condizioni di reclamare il bilancio finale di B s.r.l entro il termine di 90 giorni previsto dal codice civile, ma non lo ha fatto.

Pertanto il mancato reclamo, entro il termine di 90 giorni, da parte del socio P avverso il bilancio finale di liquidazione di B srl ha pure liberato C

da responsabilità relativa al suo operato quale liquidatore di B s.r.l nei confronti dei soci (vedi art. 2493 c.c.).

In conclusione in difetto di specificazione dei motivi che secondo l'assunto attoreo non consentono di qualificare il bilancio depositato presso il registro delle imprese quale bilancio finale di liquidazione di B s.r.l, non può che confermarsi la regolarità della procedura di cancellazione della società B s.r.l che, a seguito della cancellazione come stabilito dall'art. 2495 c.c., si è

irremediabilmente estinta (si rinvia a quanto chiarito sul punto da Cassazione Sezioni Unite 2010 n. 4060, 40610, 4062 e Cassazione Sezioni Unite 2013 n. 6070, 6071, 6072 ) .

Anche la domanda attorea, esaminata nel presente paragrafo (dunque si tratta delle domande di cui alle conclusioni "B" dell'attore), essendo risultata non fondata va rigettata precisando che la convenuta C risulta pure liberata da responsabilità nei confronti dei soci (quindi anche dell'attore) per l'attività di liquidatore.

3) Sulla domanda di declaratoria testualmente di "invalidità e inesistenza dei bilanci 2005-2006-2007-2008 per plurime violazioni legge indicate in narrativa; per mancanza di deliberazione assembleare perché mai convocata (art.2379 bis c.C.), e per mancanza di correttezza e veridicità per le ragioni esposte narrativa e quali meglio potranno individuarsi in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica; con le consequenziali declaratorie tra cui l'invalidità di ogni atto conseguente e connesso; l'ordine di cancellazione della cancellazione della società del registro delle imprese, con reviviscenza della stessa; previa dichiarazione di nullità ed invalidità della delibera di scioglimento 23.9.2008 mancando ogni informazione sullo stato della società, non esistendo alcun valido bilancio) (si tratta delle domande al punto "C" delle conclusioni dell'attore).

Va premesso che, per i motivi indicati al precedente paragrafo n.2 di parte motiva, la cancellazione di B s.r.l dal Registro Imprese è risultata regolare e come espressamente stabilito dall'art. 2495 c.c. la società B s.r.l alla data della notifica dell'atto di citazione (27-30.10.2009) risulta estinta (in quanto cancellata in data 29.06.2009 - vedi visura C.C.I.A.A. doc.2 attore).

Pertanto le domande di accertamento della invalidità, inesistenza dei bilanci 2005, 2006, 2007, 2008 di B s.r.l oggetto delle conclusioni attoree di cui al punto "C" vanno dichiarate tutte inammissibili per la ragione assorbente che le azioni che hanno ad oggetto, come nel caso di specie, le impugnazioni dei bilanci della società presuppongono l'esistenza della società dei cui bilanci si tratta, società che va necessariamente convenuta in giudizio, mentre nel caso di specie, al tempo della notifica della citazione la società B s.r.l non esisteva più per essere stata cancellata dal registro imprese.

L'accertata estinzione di B s.r.l è motivo assorbente che preclude l'esame dei motivi di invalidità o inesistenza dei bilanci (2005-2006-2007-2008).

Sul punto non resta che rinviare nuovamente alle pronunce della Corte di Cassazione Sezioni unite del 2010 n. 4060, Cass. 2013 n. 6070, n.6071, n.6072, che hanno chiarito che a seguito della riforma del diritto societario in forza

dell'art. 2495 c.c. la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.

4) Sulla domanda di accertamento e dichiarazione di responsabilità degli amministratori della società C e M nei confronti della società per inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, nell'amministrazione delle società: conseguente domanda di condanna "in solido o chi sarà ritenuto responsabile al risarcimento dei danni subiti dalla società quali risulteranno in corso di causa o saranno ritenuti di giustizia; o quali potranno essere liquidati con separato giudizio e per questo caso con condanna generica ex articolo 278 c.p.c." (vedi punto D delle conclusioni attoree).

Osserva il Collegio che l'attore, agendo quale socio di B s.r.l., ha proposto la suindicata azione sociale di responsabilità (vedi quanto dichiarato dall'attore in atto di citazione a pagina 13) con atto di citazione notificato a M in data 30.10.2009 e a C in data 27.10.2009 dopo che in data 29.6.2009 il Registro delle imprese aveva cancellato la società B s.r.l. che così si è estinta (vedi visura C.C.I.A.A. doc.2 attoreo).

Pertanto posto che la società B s.r.l. alla data

della notifica dell'atto di citazione risulta già estinta, a seguito della cancellazione volontaria dal Registro imprese (ex art. 2495 c.c.), l'attore quale ex socio dopo la cancellazione della società ha perso la legittimazione ad agire (riconosciuta al socio in via derivativa rispetto la società dall'art.2476 c.c. comma 3) e non ha più il potere di proporre l'azione sociale di responsabilità e risarcimento del danno arrecato alla società dagli amministratori (che invece ha proposto- vedi il punto D delle conclusioni attoree-).

In conclusione l'azione sociale di responsabilità proposta dall'attore nei confronti degli amministratori convenuti, e la conseguente domanda di risarcimento del danno causato al patrimonio della società (già estinta) per le ragioni suindicate vanno dichiarate inammissibili (Sul punto non resta che rinviare nuovamente alle pronunce della Corte di Cassazione Sezioni unite del 2010 n. 4060, Cass. 2013 n. 6070, n.6071, n.6072 che hanno chiarito le conseguenze sostanziali e processuali derivanti dalla cancellazione delle società dal registro imprese.)

5) Sulla domanda proposta dall'attore al punto "E" delle conclusioni attoree: "condannare altresì gli amministratori al risarcimento dei danni subiti dall'attore per infedele, illecita, illegittima gestione della società ed inosservanza dei doveri stabiliti dalla legge e dello

statuto, nella somma che risulterà in corso di causa o quale sarà ritenuta di giustizia; o quale potrà essere liquidata con separato giudizio e per questo caso con condanna generica ex articolo 278 c.p.c.. Con la precisazione in ordine al quantum che si fa riferimento alle indicazioni e conclusione il CTU."

Anche la suindicata domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore va rigettata.

Osserva il Collegio che l'attore al punto "E" delle conclusioni (sopra trascritte) ha proposto nei confronti degli amministratori convenuti l'azione individuale del socio prevista per le s.r.l dall'art. 2476 c.6 c.c. chiedendo il risarcimento del danno arrecato al socio-attore direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi degli amministratori (decisivo anche quanto chiarito a pagina 14 dell'atto di citazione).

Infatti l'attore (nella prospettazione in atti) lamenta di essere stato pregiudicato nel diritto alla distribuzione finale dell'attivo residuo della società (l'attore lamenta di non aver recuperato neppure la quota del capitale investito - vedi pagina 15 della citazione-) avendo, secondo l'assunto attoreo, i convenuti (in quanto amministratori) compiuto atti di mala gestione avendo venduto a prezzi troppo bassi rispetto ai valori medi di mercato gli immobili della società oppure avendo dichiarato in atti ufficiali di compravendita un

prezzo inferiore a quello in realtà riscosso (che quindi non risulterebbe dai bilanci) .

L'attore lamenta che la suindicata condotta tenuta dagli amministratori convenuti lo ha colpito direttamente in quanto come socio in sede di distribuzione finale dell'attivo della società (ex art. 2492 cc) ha ricevuto meno di quanto avrebbe potuto-dovuto ricevere.

Orbene osserva il tribunale che, in generale, ai sensi dell'art.2395 c.c. (per le s.p.a mentre per le s.r.l ai sensi della norma riprodotta all'art. 2476 c.6 c.c.) gli amministratori sono responsabili nei confronti dei singoli soci e dei terzi per i danni provocati direttamente a costoro nell'esercizio delle loro funzioni.

L'azione individuale del socio ex art.2395 c.c. (o ex art.2476 c.6 c.c. per le s.r.l) si distingue dall'azione sociale prevista dagli artt. 2392-2394 c.c. (e per le s.r.l dall'azione prevista dall'art. 2476 c.1 c.c.) in ragione del significato da attribuire all'espressione "direttamente danneggiati".

Rileva il Collegio che il danno arrecato al patrimonio di una società colpisce i soci sempre "indirettamente" in quanto essi vedranno conseguentemente pregiudicato il loro diritto sugli utili o vedranno diminuire il valore della loro partecipazione o della distribuzione finale dell'attivo della società.



Quindi quando un comportamento degli amministratori ha danneggiato il patrimonio della società ne consegue sempre e un danno indiretto per tutti i soci . Pertanto nei casi suindicati l'art. 2395 c.c. (e per le srl l'art. 2476 c.6 c.c.) non è certamente applicabile.

Peraltro con la sentenza 8.7.1991 n. 7534 la Suprema Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento, ha precisato che l'avverbio "direttamente" che compare nell'art.2395 c.c. va ricollegato non all'interesse tutelato dall'ordinamento giuridico quasi come se fosse sinonimo di "personalmente" e mettesse in risalto l'appartenenza del diritto soggettivo leso al socio o al terzo, bensi al nesso di causalità tra azione ed evento, ponendo quindi l'accento sulla direzione dell'atto lesivo, al fine di considerare tutelabile il danno - evento cagionato in modo diretto e non di riflesso, cioè non come conseguenza del danno arrecato direttamente al patrimonio sociale.

In sostanza "il discrimine tra la responsabilità degli amministratori prevista dagli artt. 2392 - 2394 e quella contemplata dall'art. 2395, non va individuato tanto nei presupposti stabiliti dalla legge per il sorgere di tali forme di responsabilità (che consistono pur sempre nella violazione, dolosa o colposa dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo) quanto nelle conseguenze che il comportamento illegittimo degli amministratori ha

determinato nel patrimonio del socio o del terzo; se il danno costituisce solo il riflesso di quello arrecato al patrimonio sociale si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c., poiché detta disposizione richiede che il danno causato dagli amministratori abbia investito direttamente, vale a dire in via immediata, il patrimonio del socio o del terzo" (Cass. 28.3.1996 n. 2850).

In conclusione, nel caso di specie, per le ragioni suindicate è la stessa prospettazione dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda svolta sub "E" delle conclusioni che esclude la fondatezza dell'azione individuale di responsabilità esercitata nei confronti degli amministratori convenuti dall'attore ex dall'art.2476 c.6 c.c..

Va, infatti, ribadito che l'azione prevista dall'art. 2476 c.6 c.c. richiede non solo che il socio o il terzo abbiano subito a causa della condotta degli amministratori un danno incidente sul loro patrimonio ma anche e soprattutto che tale danno derivi, attraverso un nesso di causalità immediato, dal comportamento illecito degli amministratori e e ciò non è accaduto nel caso di specie .

Infatti l'assunta vendita di immobili della società B srl a prezzo inferiore di quello di mercato o a un prezzo in realtà superiore a quello indicato negli atti di vendita (quand'anche risultasse in astratto provata) viene ad

incidere direttamente il patrimonio della società B srl, e quindi danneggiata in via diretta è la società mentre solo in via indiretta la descritta condotta danneggia i soci nella successiva distribuzione di utili o nel riparto finale di liquidazione.

Va inoltre chiarito che l'azione prevista dall'art. 2476 c.6 c.c. ha natura extracontrattuale (richiede che il danno ingiusto sia stato causato, con colpa o dolo, dagli amministratori di una società) e costituisce una fattispecie tipica rispetto all'azione generale prevista dall'art. 2043 c.c. (dato che esclude che le azioni siano tra loro alternative); peraltro si tratta di azione che, diversamente da quanto assunto dall'attore in comparsa conclusionale (vedi pagina n.8, n.9, n.10), può essere proposta anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che soggetto legittimato passivo non è la società già estinta, ma sono gli amministratori.

Per le suindicate ragioni la domanda attorea (oggetto delle conclusioni precisate dall'attore quale punto "E") consistente nell'azione individuale del socio prevista dall'art. 2476 c.6 c.c. nei confronti degli amministratori di risarcimento del danno, va rigettata non essendo risultata fondata in difetto di prova del fatto costitutivo dell'azione vale a dire che il danno lamentato dall'attore (che assume di aver subito danno non avendo ottenuto in sede di riparto

finale dell'attivo di liquidazione della società neppure la quota capitale a causa della vendita da parte degli amministratori degli immobili della società ad un prezzo inferiore a quello di mercato) sia stato causato direttamente da atti colposi o dolosi degli amministratori.

6) Sulle istanze istruttorie formulate dall'attore.

Per le ragioni suindicate (ritenute assorbenti) risultano inammissibili e irrilevanti ai fini della decisione le ulteriori richieste istruttorie formulate dall'attore e che non sono state accolte dal G.I. (vedi le conclusioni in vi istruttoria dell'attore).

7) Sul tema relativo alla doppia contabilità introdotto dall'attore per la prima volta nella comparsa conclusionale, dopo le preclusioni poste dall'art. 183 c.p.c.

L'attore in particolare a pagina n.9 della comparsa conclusionale introduce per la prima volta il tema della doppia contabilità e dei fondi in nero. Di tale deduzione non può tenersi conto in sede di decisione .

Infatti come eccepito dai convenuti (vedi memoria conclusionale di replica dei convenuti a pagina 6) l'attore solo in comparsa conclusionale ha introdotto tardivamente e quindi inammissibilmente (semmai il tema doveva essere introdotto in citazione) un tema nuovo relativo alla responsabilità dei convenuti (va condiviso quanto precisato dalla Cassazione <vedi Cass. civ. n.7115 del 2013>).

8) L'attore P, risultato soccombente, va condannato a rifondere ai convenuti, C e M, le spese di lite che liquida in euro 13.430,00 per compenso (applicato lo scaglione delle cause di valore indeterminabile del D.M. 2014, n. 55 e riconosciute le quattro fasi), euro 30,59 per spese oltre cpà e iva di legge. Attesa la soccombenza le spese di CTU già liquidate vanno poste in via definitiva a carico dell'attore.

9) La circostanza che la Corte di Cassazione a Sezioni unite nel 2010 (vedi le pronunce già citate del 2010 n. 4060, n.4061 e n.4062 in particolare si legge nella motivazione della pronuncia della Cassazione a S.U del 2010 n. 4060 che: "L'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004) (,.....) Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, fondato sulla natura all'epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che, invece, dal 1 gennaio 2004 estingue le società di capitali nei sensi indicati.) è intervenuta nella materia relativa agli effetti conseguenti alla cancellazione delle società facendo chiarezza rispetto all'orientamento precedente, non consente di condannare

l'attore, risultato soccombente, ai sensi dell'art.96 cpc considerato che la presente causa è stata instaurata nel 2009 prima delle sentenze della Corte di Cassazione del 2010 e poi del 2013 (Cass. 2013 n. 6070, n.6071, n.6072).

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente provvedendo, respinta ogni ulteriore eccezione, istanza, domanda, così decide:

dichiara inammissibili, per le ragioni indicate in parte motiva, tutte le istanze istruttorie non accolte;

respinge per le ragioni indicate in parte motiva perché inammissibili o infondate tutte le domande (domande meglio individuate ai paragrafi dal n.1 al n.7 di parte motiva) svolte dall'attore P nei confronti dei convenuti, C e M ;

pone le spese di CTU già liquidate in via definitiva a carico dell'attore P ;

condanna l'attore P , a rifondere a favore dei convenuti, C e M , le spese di lite che liquida in euro 13.430,00 per compenso, euro 30,59 per spese, oltre spese generali, cpa e iva di legge.

Vicenza, 03 febbraio 2017

Il Giudice est.

Dr. Paola Gazzola



Il Presidente

Dr. Antonio Picardi

IL CANCELLIERE

38

UFFICIO IN CANCELLERIA

Stamp: 03 FEB 2017  
Handwritten initials and signature

IL CANCELLIERE